

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 16-1438

L.R. 30 dicembre 2014, n. 24 di abrogazione della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015. D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015 - Integrazione.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la l.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015”;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, l.r. n. 24/2014;

considerata la polizza n. 4 presente nel predetto allegato, per le spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria, per la quale è prevista la concessione di un contributo regionale per i costi assicurativi sostenuti dalle aziende zootecniche ad integrazione del contributo nazionale previsto nell'ambito del Piano Assicurativo Nazionale (D. Lgs. n. 102/2004, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

visto il Decreto Ministeriale n. 5447 del 10 marzo 2015, contenente il Piano assicurativo agricolo 2015;

tenuto conto che il comma 6, articolo 3 del predetto D.M. stabilisce che i costi di smaltimento delle carcasse animali devono riguardare tutte le morti da epizootie elencate all'allegato 1, punto 1.7 del Decreto medesimo, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;

ritenuto pertanto opportuno, per esigenze di trasparenza e di corretta applicazione degli adempimenti di cui alla sopra richiamata deliberazione da parte dei soggetti interessati e tenuto conto che la suddetta deliberazione non ha ancora prodotto effetti, precisare che coloro che optano per la suddetta polizza n. 4, affinché la stessa sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale, devono anche avere una copertura assicurativa con altra polizza per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizootia;

ritenuto conseguentemente necessario integrare la sezione “Requisiti delle polizze” del richiamato Allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, aggiungendo al termine della sezione la seguente precisazione:

“- la polizza n. 4, affinché sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs. n. 102/2004), deve essere affiancata da una polizza che preveda la copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizootia;

- la mancata sottoscrizione della polizza assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozie, in forma congiunta o disgiunta da quella per smaltimento ordinario, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo statale sul costo della polizza e l'integrazione regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015.”;

visto il punto 16 del deliberato della D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui si specifica che all'onere di 2.000.000,00 di euro si fa fronte con lo stanziamento di cui all'UPB A17061, capitolo di spesa n. 177155/15;

visto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte;

visto l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di integrare la sezione “Requisiti delle polizze” del richiamato Allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, aggiungendo al termine della sezione la seguente precisazione:

“- la polizza n. 4, affinché sia ammissibile all'aiuto nazionale di cui al Piano Assicurativo Nazionale (D.Lgs. n. 102/2004), deve essere affiancata da una polizza che preveda la copertura assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozia;

- la mancata sottoscrizione della polizza assicurativa per i costi di smaltimento delle carcasse animali a seguito di epizoozie, in forma congiunta o disgiunta da quella per smaltimento ordinario, comporta l'impossibilità di ottenere il contributo statale sul costo della polizza e l'integrazione regionale di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015.”;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte rispetto a quanto già indicato nella D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)